



DECRETO n. 160/2021

ORGANICO E COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO

La pianta organica è costituita da 14 magistrati: il Procuratore Generale, l'Avvocato Generale, undici Sostituti Procuratori Generali, un Magistrato Distrettuale Requirente.

Attualmente l'organico è costituito dai seguenti Magistrati:

1) dott. Ignazio De Francisci	Procuratore Generale
2) dott. Alberto Candi*	Avvocato Generale
3) dott. Umberto Palma	Sostituto Procuratore Generale
4) vacante (vacanza dott.ssa Rossella Zuffa)**	Sostituto Procuratore Generale
5) dott. Pier Franco Bruno	Sostituto Procuratore Generale
6) dott. Luciana Cicerchia	Sostituto Procuratore Generale
7) dott. Gianluca Chiapponi	Sostituto Procuratore Generale
8) dott. Lucia Musti	Sostituto Procuratore Generale
9) dott. Pietro Ferrante	Sostituto Procuratore Generale
10) dott. Nicola Proto	Sostituto Procuratore Generale
11) dott. Stefano Orsi	Sostituto Procuratore Generale
12) dott. Claudio Santangelo***	Magistrato Distrettuale Requirente
13) vacante (vacanza dott. Valter Giovannini)**	Sostituto Procuratore Generale
14) vacante di nuova istituzione	Sostituto Procuratore Generale

La pianta organica dei magistrati di quest'Ufficio è stata incrementata di una unità, con decreto ministeriale del 14 settembre 2020.

*L'Avvocato Generale dott. Candi sarà collocato a riposo dal 31 dicembre 2021 e la relativa vacanza è già stata pubblicata con delibera del CSM del 25 giugno 2021 – prot. 12992.

**Le vacanze dei posti di Sostituto Procuratore Generale in precedenza ricoperti dal dott. Giovannini e dalla dott.ssa Zuffa, sono state pubblicate con delibera del CSM dell'8 luglio 2021 – prot. 13234.

***Il Magistrato Distrettuale Requirente dott. Claudio Santangelo è stato trasferito, su

domanda, alla Procura della Repubblica di Roma; con delibera del 24 maggio 2021 – prot. 10713, il CSM ha sospeso il suo trasferimento non oltre sei mesi dalla data di adozione della suindicata delibera.

PREMESSA

Il presente progetto organizzativo viene redatto, ai sensi degli artt. 8 e 26 della circolare del CSM del 16 dicembre 2020 in tema di organizzazione degli Uffici del pubblico ministero e segue l'Assemblea plenaria dell'ufficio del 15 luglio scorso, nel corso della quale è stata rappresentata ai colleghi l'esigenza di aggiornare quello vigente del 5 marzo 2021, tenendo conto del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.9 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura Europea "EPPO".

Tale progetto integra quello del 5 marzo 2021 relativo alle Tabelle del 2020-2021, con l'aggiunta del paragrafo V relativo ai rapporti tra quest'ufficio ed il nuovo Ufficio Eppo.

Il nuovo paragrafo rispecchia il testo unitario approvato dai Procuratori Generali di tutti i distretti, nel corso di una riunione tenutasi il 2 luglio scorso in videoconferenza ed è stato comunicato ai colleghi che non hanno formulato alcuna osservazione.

Il provvedimento sarà trasmesso a tutti i magistrati dell'ufficio, al Consiglio Giudiziario Sede, al Consiglio Superiore della Magistratura, ai Procuratori della Repubblica del distretto ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

INTRODUZIONE: la " Mission" della Procura Generale

Parlare di mission, significa affrontare gli scopi che la Procura Generale si propone; quella che è la sua ragion d'essere all'interno dell'ordinamento giudiziario.

Ed allora di primaria rilevanza appaiono i compiti di vigilanza definiti dall'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 che investono il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei Procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre al delicato strumento della avocazione delle indagini preliminari come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n.103.

Il progetto organizzativo è volto altresì a predeterminare criteri per tutte le attività nelle quali deve essere garantita oggettività nell'assegnazione degli affari ovvero nell'individuazione dei presupposti per interventi di competenza, tenendo sempre in primaria attenzione le peculiarità del distretto della Corte d'Appello di Bologna e le criticità palesate nel tempo.

L'organizzazione dell'Ufficio deve inoltre garantire l'attuazione del cosiddetto benessere organizzativo ovvero sia tenersi nel dovuto conto i valori primari di tutela della persona, la possibilità di modulare i criteri di assegnazione del lavoro in relazione a particolari esigenze che possano prospettarsi in punto di genitorialità, esigenze familiari, di assistenza e di salute.

Parlare di "mission" significa altresì affrontare il tema degli affari penali trattati, ovvero sia di tutte quelle "articolazioni processuali" attraverso cui la Procura Generale afferma la sua ragion d'essere e svolge la delicata funzione in udienza, (laddove arrivi a prospettare alla Corte, nei casi di tratto motivazionale di minor efficacia persuasiva e/o di carenza espositiva, un compendio di elementi ed una lettura integrativa volta a superare eventuali criticità).

In relazione a quanto sopra detto, questo Ufficio da un lato è fortemente impegnato in processi aventi ad oggetto associazioni di stampo mafioso ('ndrangheta) che, insediatesi nella Regione Emilia Romagna, dopo la stagione di sangue degli anni 90, sono dedite ad attività d'impresa che comportano la perpetrazione di innumerevoli reati coinvolgendo altresì i cd. colletti bianchi (ipotesi di concorso esterno) ed alla trattazione parallela dei processi aventi ad oggetto l'applicazione di misure di prevenzione ed, in particolare, delle spese patrimoniali.

Dall'altro, di assoluto rilievo è l'impegno di questa Procura Generale nell'indagine avocata sui mandanti della strage del 2 agosto 1980 che ha visto l'Ufficio, attraverso l'Avvocato Generale e due Sostituti Procuratori Generali, dedicato all'espletamento di indagini di elevatissima complessità e nel coordinamento di svariate Forze di Polizia.

Il celebrando processo rappresenta per l'Ufficio l'opportunità di rappresentare ai Giudici la ricostruzione investigativa di un episodio di inaudita gravità che ha segnato la storia della Repubblica.

Pertanto il Distretto della Corte d'Appello di Bologna è sia in relazione agli insediamenti mafiosi – attratti dalla ricchezza del Territorio - sia in relazione al dato storico, stato bersaglio di stragi terroristiche, teatro di processi ed indagini di elevata importanza che vedono impegnate la Procura Generale di Bologna e che costituiscono componente importante e qualificante della azione dell'ufficio.

CRITERI DI ORGANIZZAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI

I

Attribuzioni del Procuratore Generale

Il Procuratore Generale:

1. sovrintende a tutte le attività dell'Ufficio, coordina l'opera di tutti i Magistrati in servizio, tiene i rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura, con il Ministero della Giustizia e con tutte le Procure del Distretto;
2. espleta le funzioni attribuite al Procuratore Generale dalla normativa in vigore in materia di sicurezza dei Magistrati e di sicurezza degli immobili;
3. esercita personalmente la vigilanza sulle Procure e su tutti i Magistrati Requirenti a norma dell'articolo 6 del Decreto Lgs. 20 febbraio 2006 n. 106 e dell'art. 16 R.D. 31 maggio 1946 n. 511; a tal fine acquisirà dai Procuratori della Repubblica del distretto dati e notizie per verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei Dirigenti dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici requirenti ai quali sono preposti. I Sostituti procuratori generali contribuiranno alla funzione di vigilanza secondo le attribuzioni e con le modalità meglio precisate al punto 2 della Sezione III del presente provvedimento, nonché al punto delle attribuzioni particolari dedicato alle Avocazioni. L'attività di vigilanza comprende altresì il potere di favorire le soluzioni organizzative ed interpretative condivise, attraverso atti d'impulso e coordinamento, promuovendo iniziative e confronti volti a pervenire a tale risultato al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza dei disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei Procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti ;
4. al fine di coordinare l'esercizio eventuale del potere di avocazione da parte dell'apposito gruppo di lavoro (vedi *infra* paragrafo III), previa individuazione dei criteri specifici fissati ed in conformità ai principi di obbligatorietà dell'azione penale e di razionalità ed efficienza:
 - a) esamina le istanze di avocazione provenienti dalle parti offese o loro difensori, ai sensi dell'art. 413 c.p.p.;
 - b) esamina le comunicazioni trasmesse dalle Procure della Repubblica del distretto, ai sensi dell'articolo 407, comma 3 bis, c.p.p.;
 - c) esamina altresì le comunicazioni delle udienze fissate dai G.I.P. dei

Tribunali del distretto ai sensi degli artt. 409 comma 2 e 410 comma 3 c.p.p. che la Segreteria gli trasmette con copia delle richieste di archiviazione e delle eventuali opposizioni;

- d) esamina, infine, le comunicazioni di cui all'art. 421 bis c.p.p.;
5. esamina gli esposti che vengono presentati nei confronti di Uffici o di Magistrati del Distretto;
 6. partecipa alle sedute del Consiglio Giudiziario e a quelle della Conferenza Permanente per la gestione degli immobili giudiziari;
 7. predispone l'ordine di servizio mensile, incluse eventuali modifiche a seguito di impegni sopravvenuti, per la partecipazione dei Sostituti Procuratori Generali alle udienze della Corte di Appello, della Corte di Assise d'Appello e del Tribunale di Sorveglianza;
 8. esprime parere sulle istanze di grazia;
 9. esamina le istanze di concordato in appello *ex* articolo 599 *bis* cpp dando eventuali indicazioni ai Sostituti Procuratori Generali designati per le relative udienze (vedi *infra* paragrafo III, n.3).
 10. esamina le richieste presentate ai sensi dell'art.572 c.p.p. dalle parti civili e dalle persone offese decidendo se vanno accolte, salva delega della impugnazione o del decreto di cui al comma 2 della norma cit. all'Avvocato generale o al Sostituto Procuratore Generale al quale, secondo le disposizioni che seguono, è attribuito il visto sulla sentenza oggetto della richiesta di gravame;
 11. redige, con cadenza corrispondente al periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, un progetto organizzativo e, nel secondo comma, nel rispetto degli articoli 8 e 9 della Circolare P. 18269/2020.
 12. divulga e promuove, partendo dallo studio dei modelli raccolti nella banca dati del C.S.M. - buone prassi organizzative da offrire agli uffici inquirenti del distretto.

In caso di impedimento o di assenza del Procuratore Generale le funzioni indicate sono attribuite all'Avvocato Generale e, in assenza anche di questi, al Sostituto Procuratore Generale più anziano in ruolo.

Il Procuratore Generale è altresì Funzionario Delegato alla Spesa.

II

Attribuzioni dell'Avvocato Generale

All'Avvocato Generale sono attribuiti:

1. il coordinamento dell'attività dei Sostituti Procuratori Generali relativa all'esame

- delle sentenze pronunciate dai Giudici del Distretto ai fini della facoltà di impugnazione;
2. la determinazione dell'Ufficio del Pubblico Ministero competente a norma degli articoli 54, 54 bis, 54 ter e 54 quater del c.p.p.;
 3. gli interventi previsti dall'articolo 118 bis delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale in caso di mancato coordinamento delle indagini, fatti salvi quelli direttamente espletati dal Procuratore Generale;
 4. la trattazione delle controversie in materia elettorale e il coordinamento della trattazione degli affari civili;
 5. il coordinamento dell'esecuzione penale;
 6. i procedimenti disciplinari nei confronti di Ufficiali e Agenti di p.g., tenendo informato il Procuratore Generale;
 7. il coordinamento degli affari in materia di Rapporti Giurisdizionali Internazionali;
 8. l'esercizio della facoltà d'impugnazione prevista dall'articolo 570, comma 1, del Codice di Procedura Penale;
 9. le iniziative e gli interventi in materia di revisione delle condanne, compresa la revisione prevista dall'articolo 73 del Decreto Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, con facoltà di delega al Magistrato designato per l'udienza della Corte;
 10. la partecipazione al Comitato di cui all'articolo 15 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile per le decisioni dei reclami relativi alle iscrizioni nell'Albo dei Consulenti Tecnici;
 11. la partecipazione al Comitato di cui all'articolo 72 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale per la decisione dei reclami relativi alle iscrizioni nell'Albo dei Periti;

In caso di assenza o impedimento dell'Avvocato Generale, le funzioni a lui delegate sono espletate dal Procuratore Generale e, in assenza anche di questi, dal Sostituto Procuratore Generale più anziano in ruolo.

III

Attribuzioni dei Sostituti Procuratori Generali

ATTRIBUZIONI GENERALI

Turni settimanali e supplenze

È istituito un turno settimanale a rotazione fra tutti i Sostituti Procuratori Generali.

Il Magistrato di turno:

- assicura gli interventi urgenti richiesti all'Ufficio del Procuratore Generale (ivi compresi quelli relativi ai M.A.E.), curando l'opportuno coordinamento con la Segreteria, in particolare in occasione dei rientri pomeridiani del personale;
- è assegnatario delle esecuzioni penali pervenute durante il turno;
- è designato a partecipare all'udienza in cui avviene l'estrazione dei giudici popolari in occasione delle sessioni di Corte d'Assise d'Appello;
- formula i pareri nella materia penale che pervengono nel periodo, escluse le materie di specifica attribuzione;
- interviene in supplenza in tutti i casi di assenza, di impedimento o di astensione del Magistrato designato; qualora sia impedito a sua volta, sarà sostituito dal Magistrato del turno settimanale successivo;
- assicura la sua presenza in ufficio dalle nove alle diciannove.

A tutti i Sostituti Procuratori Generali sono attribuiti:

1. L'esame delle sentenze e dei provvedimenti pronunciati da tutti i Giudici del Distretto ai fini dell'esercizio della facoltà di impugnazione, ad esclusione delle decisioni in ordine alle misure di prevenzione personali e patrimoniali (*ex d. lgs. 6 settembre 2'011 n. 159*), secondo i seguenti abbinamenti:

I. Bologna	dott.ssa Cicerchia e dott.ssa Musti
II. Bologna Min.	dott. Orsi
III. Ferrara	dott. Palma
IV. Forlì e Piacenza	dott. Proto
V. Modena	dott. Chiapponi
VI. Parma	dott. Orsi
VII. Reggio Emilia	dott. Orsi- dott. Santangelo
VIII. Ravenna	dott. Ferrante
IX. Rimini	dott. Bruno

In caso di assenza, di impedimento o di astensione, il Magistrato designato sarà sostituito da quello del turno settimanale, secondo la previsione generale.

2. L'attività di supporto al Procuratore generale ai fini della vigilanza prevista dall'articolo 6 del Decreto Lgs 20 febbraio 2006 n. 106; attività che viene delegata secondo le specifiche attribuzioni territoriali di ciascun Magistrato nell'esame delle

sentenze (punto 1). Nell'esercizio di questa attività, i Sostituti Procuratori Generali richiedono, alle Procure di competenza – previo accordo col Procuratore generale – i dati e le notizie ritenuti necessari riferendone, poi, al Dirigente cui spetta la Relazione Annuale per il Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione.

I dati e le informazioni da acquisire potranno riguardare le indagini preliminari, fase di indubbia rilevanza per la verifica complessiva, ex art. 6, dei canoni di correttezza e di uniformità dell'azione penale, del rispetto delle norme sul giusto processo, della capacità organizzativa del Procuratore della Repubblica e della corretta iscrizione delle notizie di reato.

Per consentire ai Sostituti Procuratori Generali la visione più completa della situazione ai fini del controllo, viene ad essi attribuita la formulazione dei pareri in materia di ricusazione dei Giudici del Circondario di attribuzione.

In caso di assenza, di impedimento o di astensione il Magistrato delegato sarà sostituito da quello del turno settimanale, secondo la previsione generale; gli affari trattati dal supplente restano affidati al Magistrato sostituito.

L'esame delle sentenze e l'attività di supporto alla funzione di vigilanza di cui sopra sono esercitate per la durata di un anno, al termine del quale si prevede l'alternanza mediante rotazione automatica seguendo l'ordine decrescente di anzianità nel ruolo: il Magistrato che termina un periodo di vigilanza riferirà al Magistrato subentrante sui punti salienti della stessa.

Per i Sostituti Procuratori Generali che hanno la vigilanza cumulativa su uno o più Circondari, l'esame delle sentenze avviene mediante assegnazione giornaliera, a ciascuno, di sentenze in pari numero, cominciando dal Magistrato più giovane nel ruolo fino a completamento del numero dei provvedimenti arrivati nello stesso giorno e seguitando, poi, con lo stesso criterio a rotazione continua.

Il dott. Proto non visterà in nessun caso le sentenze di Ferrara, sede nella quale il figlio svolge la professione forense.

- 3. La partecipazione alle udienze**, sia pubbliche che camerale, della Corte d'Appello, della Corte d'Assise d'Appello, della sezione di Corte d'Appello per minorenni e del Tribunale di Sorveglianza, viene stabilita con un ordine di servizio predisposto mensilmente dal Procuratore Generale.

Al fine di assegnare a ciascun Sostituto un eguale numero di udienze, compatibilmente con la predisposizione dei ruoli effettuata dai Presidenti delle singole Sezioni della Corte, si seguirà il criterio di designare all'udienza il Sostituto Procuratore Generale che ha redatto l'impugnazione che vi sarà trattata.

Alle udienze della Sezione per minorenni, invece, sono normalmente designati i

Magistrati cui è assegnata la trattazione degli Affari Civili in materia di famiglia. Al Sostituto Procuratore Generale designato per ciascuna udienza vengono consegnate le eventuali proposte di concordato in appello relative ai procedimenti che saranno ivi trattati, già esaminate dal Procuratore Generale (vedi *supra* paragrafo I, n. 10). Le stesse saranno valutate attenendosi ai criteri stabiliti con il documento organizzativo del 26.09.2017, n. 110/17 Prot. int., che qui si riporta integralmente:

Criteri per il concordato in appello ai sensi dell'articolo 599 bis c.p.p.

Il comma 56 dell'articolo 1 della "riforma Orlando" (decreto legislativo 103/2017) ha introdotto l'articolo 599 bis c.p.p. relativo al concordato anche con rinuncia ai motivi di appello. Il comma 4 della nuova norma del codice recita: "Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte d'appello sentiti i magistrati dell'ufficio i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati della complessità dei procedimenti".

Ottemperando alla norma, questo procuratore generale ha raccolto i pareri dei magistrati dell'ufficio nelle riunioni del 10 luglio e 25 settembre 2017 e dei procuratori della Repubblica del distretto nella riunione del 12 luglio 2017. A seguito di queste riunioni il presente documento intende indicare i criteri ai quali i sostituti procuratori generali faranno riferimento nell'applicazione del nuovo istituto.

Le violazioni e gli imputati esclusi dal concordato – le prime per titolo di reato, i secondi per requisiti soggettivi – sono solamente quelli indicati dal comma 2 della norma recentemente introdotta nel codice di rito.

Nei casi non esclusi, i magistrati dell'ufficio, nell'esercizio della loro autonomia, terranno conto:

- 1) che il nuovo istituto è ispirato da propositi "deflattivi" o di riduzione delle pendenze in secondo grado, ma non vuole sostituire né rincorrere gli effetti di istituti premiali propri dei riti alternativi di primo grado;*
- 2) che il principale dei criteri per aderire al concordato è quello della fondatezza o serietà dei motivi dell'appello difensivo, sul cui parziale o totale "accoglimento" il pubblico ministero deve concordare;*
- 3) che nella valutazione rientrano sicuramente le caratteristiche indiziarie del processo e la gravità delle questioni processuali prospettate nei motivi di appello, questioni -queste ultime- che riguardano la "complessità" del procedimento;*
- 4) che vanno considerate le esigenze di definizione dei procedimenti che, per natura del reato, sono considerati prioritari dalla legge (ex art. 132 bis disposizioni di attuazione c.p.p.), ovvero dai*

progetti organizzativi dei procuratori della Repubblica nel cui circondario si sono verificati. A tal fine i procuratori della Repubblica, ai quali il presente documento è trasmesso per doverosa conoscenza, sono pregati di far pervenire a questo ufficio le proprie valutazioni in merito, eventualmente anche integrando –se necessario e se così riterranno opportuno- i progetti organizzativi attualmente vigenti;

- 5) che, considerata la particolarità di ogni singolo processo, non è opportuno fissare dei "limiti" alle eventuali riduzioni di pena su cui eventualmente concordare; i limiti, caso per caso, sono comunque ricavabili dal criterio sub 1) per cui l'istituto non nasce e non deve servire ad effetti "premiali";*
- 6) che sarà fatta particolare attenzione ai casi in cui l'abbassamento della pena consenta all'imputato di accedere, in fase esecutiva, a misure alternative, e ciò soprattutto con riferimento ad imputati recidivi reiterati specifici. In questi casi, il magistrato avrà cura di interloquire, prima della decisione, con il Procuratore generale o con l'Avvocato generale (e se opportuno con il pubblico ministero di primo grado);*
- 7) che, del pari, verrà fatta speciale attenzione ai casi in cui la proposta di concordato tenda ad ottenere contestuali benefici in ordine alle misure cautelari, tenendo presente che il passaggio in giudicato fa immediatamente cessare le misure non custodiali;*
- 8) che nei procedimenti relativi a reati contro la PA o con rilevanti aspetti economici (ad esempio, per il danno cagionato alla parte lesa), si avrà favore per gli imputati che avranno risarcito il danno;*
- 9) che nei procedimenti per reati ambientali o che ledono gli interessi del territorio o che offendono l'incolumità o la salute negli ambienti di lavoro sarà apprezzato, oltre al risarcimento, il ripristino dello stato dei luoghi e delle condizioni precedenti la violazione perpetrata;*
- 10) che nei procedimenti con una pluralità di imputati il concordato sarà tendenzialmente da escludere ove non raggiungibile nei confronti di tutti gli appellanti;*
- 11) che al fine di perseguire al meglio gli effetti deflattivi dell'istituto e per permettere ai sostituti procuratori generali d'udienza una valutazione appropriata del caso, saranno favorite le istanze di concordato pervenute per iscritto alla segreteria di questo ufficio con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto all'udienza; a tal fine, i consigli dell'ordine del distretto e le camere penali sono stati invitati a richiedere agli iscritti di attenersi a questi termine e forme. Si è chiesto che le istanze siano depositate in segreteria, ovvero pervengano alla casella di posta certificata della Procura generale. La segreteria provvederà a far pervenire la domanda al magistrato competente che viene individuato, salve le successive precisazioni, nel magistrato assegnato all'udienza di trattazione del procedimento in secondo grado;*
- 12) che nel caso di rinvio del procedimento e di impossibilità di presenza del medesimo sostituto procuratore generale alla nuova udienza, le istanze di concordato saranno sottoposte a quest'ultimo, che le valuterà insieme al sostituto che dovrà affrontare la nuova udienza;*

- 13) che nel caso che l'istanza pervenga prima della formazione dei ruoli di udienza da parte di quest'ufficio, la proposta di concordato sarà sottoposta al sostituto procuratore generale che ha vistato la sentenza;
- 14) che nel caso di reati gravi per i quali siano state inflitte pene severe, il sostituto procuratore di udienza discuterà i termini dell'eventuale concordato con il procuratore generale o con l'avvocato generale. In particolare, questa interlocuzione interverrà in tutti casi di procedimenti per armi clandestine;
- 15) che nei casi in cui, in primo grado, il pubblico ministero abbia rifiutato riti alternativi ovvero nei casi di pene severe per reati gravi sarà consigliabile -ove possibile- prendere contatti con il competente procuratore della Repubblica per un parere;
- 16) il procuratore generale e l'avvocato generale si rendono disponibili alle interlocuzioni, per le vie brevi, con i procuratori della Repubblica interessati dagli accordi.

Il presente provvedimento organizzativo viene comunicato, oltre che ai Sigg. sostituti procuratori generali, ai procuratori della Repubblica del distretto, al Consiglio giudiziario, al Consiglio Superiore della Magistratura e al procuratore generale presso la corte di cassazione.

Bologna, 26 settembre 2017

Il Procuratore Generale
Ignazio De Francisci

Sono fatti salvi i criteri di assegnazione delle proposte di cui ai punti 12) e 13) del documento, fermo il preventivo esame del Procuratore Generale.

I Sostituti Procuratori Generali si faranno carico di informare, anche verbalmente, il Procuratore Generale o l'Avvocato Generale, prima delle loro determinazioni finali in sede di giudizio sul gravame, nei casi di processi di particolare rilevanza. Quest'ultima sarà valutata in relazione alla gravità del fatto e all'allarme sociale suscitato, nonché in relazione agli interessi coinvolti ed alla qualità delle parti offese (minori o altri soggetti deboli), quasi sempre oggetto di particolare attenzione mediatica.

I Sostituti cureranno, altresì, di riferire al Procuratore Generale l'esito dei processi di particolare rilievo.

Processi segnalati: sono quelli seguiti dallo stesso sostituto per tutto l'iter processuale. Saranno indicati dal Procuratore Generale o dall'Avvocato Generale per la loro oggettiva importanza desunta dal titolo di reato e/o dal numero di imputati. Quando

viene celebrato il processo segnalato il sostituto si occuperà anche degli altri processi eventualmente fissati per la stessa udienza. Tutti i processi di Assise di Appello verranno segnalati.

4. L'esecuzione penale secondo i seguenti criteri di assegnazione:

- i procedimenti sono assegnati al magistrato che è di turno settimanale nel giorno in cui perviene il primo atto che dà luogo all'iscrizione nel Registro dell'Esecuzione (estratto esecutivo della sentenza): a tal fine, sull'estratto esecutivo va apposto il timbro datario al momento in cui perviene dalla competente Cancelleria a norma dell'articolo 28 del D.M. 30 settembre 1989 numero 334; il timbro datario va apposto su qualunque atto pervenga successivamente; viene quindi formato il fascicolo dell'esecuzione;
- il fascicolo dell'esecuzione viene immediatamente sottoposto al Magistrato competente che curerà l'esecuzione, restando designato per tutte le vicende della stessa: nel caso di assenza o impedimento, sono sottoposti al Magistrato di turno i fascicoli di esecuzione che richiedono eventuali provvedimenti urgenti (tali ritenuti dal titolare del coordinamento) e quelli privi di designazione attuale;
- nel caso sopravvengano procedimenti di esecuzione nei confronti del medesimo condannato e si renda necessario provvedere all'unificazione delle pene, al provvedimento di unificazione è delegato il Magistrato a cui è stata assegnata la prima esecuzione, ancorché si tratti di esecuzione già definita e archiviata; quando all'unificazione delle pene si debba provvedere su richiesta di altro Ufficio Giudiziario o su istanza dell'interessato, è designato il Magistrato a cui è assegnata l'esecuzione della pena inflitta dalla Corte d'Appello di Bologna e, in caso di più esecuzioni, la prima, anche se già definita e archiviata;
- i procedimenti di esecuzione, già assegnati a Magistrato non più in servizio nell'Ufficio che richiedano l'emissione di provvedimenti, sono assegnati al Magistrato di turno;
- i fascicoli dell'esecuzione penale sono custoditi a cura della Segreteria e non possono essere trasmessi, nemmeno in visione, ad altri Uffici.

ATTRIBUZIONI PARTICOLARI

Affari Civili e Minorenni

La trattazione degli Affari Civili è assegnata ai Sostituti Procuratori Generali:

- a. dott. Pietro Ferrante
- b. dott.ssa Lucia Musti
- c. dott. Stefano Orsi

Ai predetti Sostituti Procuratori Generali, sono attribuiti gli affari relativi alle cause in materia di Diritto di Famiglia, quelli riguardanti il riconoscimento delle sentenze dei Tribunali Ecclesiastici, nonché gli altri che prevedono l'esercizio dell'azione o l'intervento in giudizio da parte del Pubblico Ministero.

I fascicoli sono assegnati secondo l'ordine di iscrizione nei rispettivi Registri iniziando dal magistrato più giovane in ruolo.

Agli stessi è attribuita, in particolare, la trattazione dei processi penali a carico dei minorenni, nonché le controversie civili che vertono sui diritti dei minori.

Gli affari relativi alla materia Fallimentare sono attribuiti al dott. Candi, al dott. Orsi e al dott. Ferrante secondo il criterio di rotazione di cui sopra (per numero e per minore anzianità nel ruolo).

Il coordinamento di questa materia è affidato all'Avvocato Generale.

Affari Internazionali

Coordinati dall'Avvocato Generale dott. Alberto Candi che si avvarrà dei Colleghi:

- a. dott. Umberto Palma
- b. dott. Gianluca Chiapponi

La trattazione dei procedimenti in materia di Cooperazione Giudiziaria Internazionale (estradizioni, mandati di arresto europeo, riconoscimento di sentenze penali straniere, esecuzione all'estero di sentenze penali italiane ecc.) è assegnata ai Sostituti Procuratori Generali dott. Umberto Palma e Gianluca Chiapponi, nonché all'Avvocato Generale dott. Alberto Candi secondo l'ordine di iscrizione nei relativi registri ufficiali, partendo dal Magistrato più anziano e quindi proseguendo a rotazione; sono confermate le designazioni del precedente triennio per i "Punti di Contatto" nel sistema della Rete Giudiziaria Europea e Corrispondenti Nazionali Eurojust.

Misure di prevenzione

Del Gruppo Misure di Prevenzione fanno parte, sotto la direzione del Procuratore Generale e il coordinamento dell'Avvocato Generale, i Sostituti Procuratori Generali:

- a. dott.ssa Luciana Cicerchia
- b. dott.ssa Lucia Musti
- c. dott. Nicola Proto

Al gruppo vengono trasmessi per il visto i provvedimenti emessi dai Tribunali del distretto in materia di prevenzione personale e patrimoniale, iniziando dal

magistrato più anziano in ruolo e, poi, in ordine di anzianità decrescente, per ogni successivo provvedimento comunicato. Il magistrato valuterà gli estremi per una eventuale impugnazione *ex artt.* 10 e 27 d. l.vo 159/2011.

Quanto ai provvedimenti emessi, in materia di prevenzione personale e patrimoniale, dalla Corte d'appello, gli stessi saranno trasmessi, per il visto e la decisione sulla eventuale impugnazione, al magistrato che ha presentato le conclusioni dell'Ufficio nell'udienza camerale al termine della quale la Corte ha deciso. Il Collega vorrà conferire, per l'eventuale impugnazione, con il Procuratore Generale e, in sua assenza, con l'Avvocato Generale.

Al gruppo sono, altresì, assegnate le confische *in executivis*, la cui assegnazione ai Sostituti Procuratori, da parte del Procuratore Generale, avverrà secondo l'ordine di iscrizione nel protocollo generale partendo dal Magistrato più anziano e quindi proseguendo a rotazione.

La segreteria penale segnalerà le udienze in cui è prevista la trattazione delle misure di prevenzione patrimoniale, alle quali saranno applicati – con preferenza e compatibilmente all'esigenza di suddividere le udienze tra i Sostituti in misura equivalente – i Colleghi del Gruppo

Vigilanza Ordini Professionali – P.R.A. e Conservatorie Ufficio del Territorio (già RR.II.)

- a. dott. Pier Franco Bruno
- b. dott. Pietro Ferrante

Al gruppo sono assegnati gli affari di competenza dell'Ufficio del Procuratore Generale previsti dalle specifiche normative degli Ordini Professionali nonché la vigilanza sul Pubblico Registro Automobilistico e sulle Conservatorie dei Registri Immobiliari.

L'assegnazione avverrà secondo l'ordine di iscrizione nel protocollo generale partendo dal Magistrato più anziano e quindi proseguendo con una rotazione mensile.

Magistrato referente per l'informatica (MAGRIF)

L'Avvocato Generale dott. Alberto Candi esercita le funzioni di Magistrato Referente per l'Informatica.

Avocazioni

Tenuto conto delle modifiche apportate agli articoli 407 e 412 cpp dalla Legge 23 giugno 2017 n. 103, sotto la direzione del Procuratore Generale e con il coordinamento dell'Avvocato Generale viene istituito il Gruppo Avocazioni di cui fanno parte:

- a. dott.ssa Lucia Musti
- b. dott. Pietro Ferrante
- c. dott. Nicola Proto

Il gruppo valuterà l'eventuale esercizio dell'avocazione attenendosi ai criteri stabiliti con il documento organizzativo del 28.09.2017 n. 111/17 Prot. int. di seguito riportato e che fa parte integrante e sostanziale del progetto organizzativo:

Oggetto: Documento organizzativo del procuratore generale a seguito della riforma degli articoli 407 e 412 c.p.p. (legge 23 giugno 2017 n. 103).

Disposizioni assunte in esito alle riunioni con i sostituti procuratori generali in data 10 luglio 2017 e con i procuratori della Repubblica del distretto in data 12 luglio 2017.

* * *

La lettera a) del comma 30 della riforma pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 4 luglio u.s. modifica l'articolo 407 del codice di rito aggiungendovi il comma 3 bis. La nuova norma dispone che il pubblico ministero, scaduto il termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415 bis, ha tre mesi per decidere se richiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale. Il termine è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2 lettera a) numeri 1, 3 e 4 dello stesso articolo 407.

La lettera b) del comma 30 della riforma modifica il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 nel senso che: "Il procuratore generale presso la corte d'appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407 comma 3 bis, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari".

L'art. 413 c.p.p. è stato toccato dalla riforma "di riflesso", poiché il suo primo comma fa riferimento al riformato comma 1 dell'art. 412 c.p.p.

Le modifiche attengono all'avocazione cosiddetta "per inerzia", ovvero per inattività del pubblico ministero. Il parlamento ha voluto porre rimedio al fenomeno per cui i fascicoli da definire perché i termini massimi delle indagini sono scaduti, ovvero perché è stato emesso l'avviso di conclusione delle indagini, restano talora giacenti nell'ufficio del pubblico ministero senza che il titolare del procedimento assuma le determinazioni finali (richiesta di archiviazione o esercizio dell'azione penale nelle forme previste dal codice). La finalità del legislatore è chiaramente espressa nell'ordine del giorno

9/04368/053 presentato alla camera dagli onorevoli Rossomando e Palese il 14 giugno 2017, ove si dice che: "Il senso della riforma è quello di contrastare le omissioni valutative del magistrato del pubblico ministero ad assumere le determinazioni finali ai fini dell'alternativa decisoria: archiviazione – giudizio, senza stasi temporali di mera inerzia, durante le quali continua a maturare anche il termine per la prescrizione". Coerentemente a questo scopo non sono stati modificati i termini per le indagini; si è semplicemente richiamato il pubblico ministero ad una pronta definizione del procedimento, imponendogli un termine di tre (o quindici) mesi per la decisione. La sanzione per il mancato rispetto del termine è l'avocazione, istituto diretto a garantire "l'effettività e la completezza degli adempimenti connessi all'esercizio delle funzioni devolute all'organo inquirente⁽¹⁾"; diretto, in altri termini, ad assicurare la correttezza ed effettività dell'esercizio dell'azione penale e le regole del giusto processo (in particolare, la ragionevole durata del procedimento).

Un primo punto è subito chiaro. Il neo-introdotta comma 3 bis dell'art. 407 c.p.p. impegna il pubblico ministero – e, pertanto, il procuratore della Repubblica che ne deve organizzare l'ufficio – ad evitare che i tre mesi imposti per la "decisione" all'organo inquirente passino invano; ovvero senza che sia stata sciolta l'alternativa tra richiesta di archiviazione e promozione dell'azione penale. Al più, per i procedimenti con investigazioni "particolarmente complesse" (ex art. 407 comma 2 lett. b) c.p.p.), potrà essere chiesta al procuratore generale una proroga, sempre ai (soli) fini decisionali. È dunque quanto meno opportuno che i procuratori della Repubblica prevedano, nei loro progetti organizzativi, regole per evitare l'inutile decorso del tempo. L'incipit della norma è stringente: "In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a ...". Come s'è detto, l'avocazione è una sanzione per l'inottemperanza del pubblico ministero a un obbligo di legge, non una semplice modalità di trasferimento di fascicoli da un ufficio all'altro.

Si discute se la "nuova" avocazione sia obbligatoria ovvero facoltativa. Questo ufficio propende per la seconda alternativa, o – se si preferisce – per una "obbligatorietà" dell'avocazione definibile come "selettiva", seguendo il pensiero più volte espresso dal CSM sul punto (v., tra l'altro, la delibera 16/7/1997, richiamata dalle più recenti risposte a quesiti del 12/9/2007 e 11/5/2016). Depongono per questa facoltà di selezione la dizione della norma, che non è cambiata ("il procuratore generale ... dispone"), il riferimento a un "decreto motivato" (che non avrebbe ragion d'essere, in caso di obbligatorietà "assoluta"), nonché le spiegazioni fornite dal legislatore con l'ordine del giorno sopra richiamato in cui si legge che "il controllo sostitutivo per mezzo dell'avocazione è presidio tanto più efficace quanto più concretamente utilizzato con la necessaria misura e cautela". Altra affermazione – quest'ultima – che non avrebbe senso ove l'avocazione scattasse automaticamente per il solo decorso del termine di tre, o quindici, mesi.

Le parole del legislatore appaiono in tanto più significative in quanto non sono stati toccati gli organici e le disponibilità di mezzi e personale delle procure generali, quando le citate delibere del CSM

(1) Tra virgolette le parole della Corte Costituzionale nella sentenza n. 462 del 1993.

attribuivano il carattere necessariamente "selettivo" dell'avocazione proprio all'"impossibilità" pratica di questi uffici – per organizzazione, forze di personale e tempi imposti alla (successiva) indagine – "di avocare tutte le indagini preliminari i cui termini siano scaduti"⁽²⁾.

Per finire, una avocazione "selettiva" è necessitata dal permanere di disposizioni come l'art. 132 bis d. d'att. c.p.p. che, stabilendo dei criteri di priorità per la trattazione dei processi, inevitabilmente contrastano con l'eventualità di indagini "a tappeto" del procuratore generale dovute ad avocazioni indiscriminate basate sulla sola scadenza dei termini. Indagini siffatte andrebbero contro le regole del corretto e uniforme esercizio dell'azione penale e del giusto processo⁽³⁾.

La nuova normativa si applica "ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge" (art. 1 comma 36 della legge). Vale a dire dal 3 agosto 2017 (cfr. co. 95 art. cit.).

Con riferimento ai procedimenti iscritti a partire da tale data, questo procuratore generale conviene con chi ritiene che non abbia più senso e quindi non si debba più fare ricorso alla disposizione di cui all'art. 127 d. d'att. c.p.p. pur formalmente non abrogata. Il nuovo termine di tre, ovvero, quindici mesi (eventualmente prorogato) concesso al procuratore della Repubblica dopo la scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari ovvero dei termini di cui all'art. 415 bis, contrasta con un invio alla procura generale – al medesimo fine di (eventuale) avocazione – di elenchi predisposti sulla base della sola scadenza del termine per le indagini.

L'ultima parte del comma 3 bis dell'art. 407 dispone che, decorso inutilmente il nuovo termine, la comunicazione del pubblico ministero al procuratore generale circa il mancato esercizio delle proprie determinazioni debba essere "immediata". Si tratta certamente della parte più delicata della norma. Innanzitutto, ove si cerchi di definire la tipologia e il contenuto della comunicazione. È, infatti, nota a tutti l'inutilità – ai fini dell'esercizio dell'avocazione – degli elenchi di cui all'art. 127 d. d'att. c.p.p., che contengono informazioni del tutto minimali, che non riescono a dar conto del reale stato delle indagini. La "delicatezza" del problema interpretativo dipende dalla necessità di contemperare, da un lato, l'esigenza del procuratore generale di capire se vi siano gli estremi per avocare e, dall'altro, la necessità di non gravare le procure della Repubblica di oneri di comunicazione che non saprebbero come

(2) Tra virgolette le parole della delibera consigliere del 16/7/1997.

(3) Cfr. in tal senso le *Linee guida* tracciate dal Consiglio S.M. in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti. (Risposta a quesito dell'11 maggio 2016), che afferma: "... (È) chiaro che le scelte in tema di priorità nell'esercizio degli affari penali compiute dagli uffici requirenti di primo grado, necessitate nei termini in cui si è detto, porranno la conseguente necessità che la Procura generale presso la Corte d'appello individui criteri trasparenti e predeterminati per un corretto esercizio del potere di avocazione che, per l'entità dei procedimenti astrattamente rientrabili nell'ambito della previsione normativa, non potrà essere massivamente esercitata per la carenza di mezzi strutturale di tali uffici, per cui ne deriverà, anche in questo campo, un fisiologico potere di selezione che necessita della enunciazione di criteri di riferimento".

affrontare, viste le carenze di mezzi e personale.

Certamente è auspicabile che sia il DGSIA ad occuparsi di mettere a punto un sistema di comunicazioni informatiche adeguate, tramite il SICP, tra i procuratori del distretto e il procuratore generale, ma sul punto occorre essere chiari. Vi sono alcuni nodi di fondo da risolvere, rispetto ai quali il DGSIA deve ricevere indicazioni precise da utilizzare in modo uniforme e, possibilmente, per tutto il territorio nazionale. Si approfitta, pertanto, dell'invio del presente documento al CSM e, per conoscenza, al procuratore generale presso la corte di cassazione e al ministero della giustizia affinché le questioni che si prospettano siano affrontate con le migliori competenze ed, eventualmente, con la nomina di un gruppo di lavoro ad hoc cui partecipino magistrati ed informatici, tutti qualificati.

Occorre stabilire se le comunicazioni ex art. 407 comma 3 bis possano essere inoltrate tramite elenchi e ad opera del dirigente dell'ufficio della procura della Repubblica. La lettura testuale della norma, infatti, farebbe pensare a comunicazioni procedimento per procedimento, ad opera del pubblico ministero assegnatario. Se la risposta fosse positiva, occorrerebbe poi pensare alla scadenza periodica della trasmissione. Un invio mensile sarebbe forse la soluzione più ragionevole. Bisogna, poi, risolvere la questione di come calcolare il dies a quo da cui decorrono i termini delle indagini preliminari. La opinione – condivisibile – che il termine decorra dall'ultima iscrizione (di un nuovo reato o di un nuovo indagato) tocca direttamente il modello organizzativo degli uffici interessati e, dunque, la loro autonomia. Analogamente, il modello organizzativo e l'autonomia degli uffici sono toccate dalla soluzione – auspicabilmente unitaria – che si intende dare all'individuazione del termine finale delle indagini (da cui parte il nuovo termine di tre o quindici mesi decorso il quale scatta l'obbligo di comunicazione). È, infatti, nota la disparità di vedute circa ciò che la legge intende per "termine massimo di durata delle indagini". Si sostiene, da alcuni, che detto termine è quello (di diciotto mesi o due anni) di cui all'art. 407 comma 1, a prescindere dal fatto che siano intervenute proroghe delle indagini da parte del G.I.P. e, da altri, che i termini per le indagini sono stabiliti dai precedenti articoli, ai quali bisogna rifarsi in caso di mancate proroghe, e che non possa farsi riferimento a maggiori termini che non riguardano lo specifico procedimento oggetto d'esame. Senza dimenticare che ci sono procedimenti per i quali è possibile una sola proroga e non due, per cui il termine massimo sarebbe comunque di dodici mesi (cfr. art. 406 comma 2 ter).

Le query recentemente predisposte dal DGSIA per gli elenchi di cui all'art. 127 d. d'att. c.p.p. ⁽⁴⁾ rispondono in parte alle precedenti domande ed appaiono senz'altro utili – come meglio si dirà – per impostare la selezione dei procedimenti che, pur astrattamente rientranti tra quelli da comunicare, devono invece restare esclusi dal loro novero. Si tratta, tuttavia, di query riferite a una disposizione diversa da quella che riguarda la comunicazione ex art. 407 comma 3 bis e, quindi, da adattare o, comunque, da trasferire su quest'ultima.

⁽⁴⁾ Vedi la nota del Ministero della giustizia DOG-DGSIA del 2/8/2017 n. 18367.U.

In questa sede e prima che il DGSIA abbia provveduto alle necessarie modifiche del SICP e dei sistemi di interrogazione dello stesso, il Procuratore generale non può che ricordare che l'interpretazione relativa alle questioni sopra indicate (termini delle indagini, dies a quo, forme di invio delle comunicazioni, ecc...) resta affidata all'autonoma esegesi dei singoli procuratori della Repubblica. Spetta, tuttavia, a questo generale ufficio, indicare i criteri e la finalità dell'esercizio del proprio potere di avocazione e precisare l'esigenza che le comunicazioni si attengano alle seguenti modalità, ove condivise dai procuratori della Repubblica.

Il potere di avocazione sarà esercitato secondo le finalità, proprie dell'istituto, di garanzia della effettività e completezza degli adempimenti connessi all'esercizio delle funzioni inquirenti e dunque, in via generale, come supporto per il completamento di indagini non più utilmente esperibili dall'organo inquirente di primo grado per lo scadere dei termini previsti dalla legge. Esula dall'istituto una finalità disciplinare e la segnalazione al CSM imposta dall'art. 70 comma 6 dell'ordinamento giudiziario è da ritenersi prevalentemente improntata alla necessità di conoscenza e apprezzamento del funzionamento degli uffici e dei loro progetti organizzativi da parte dell'organo di autogoverno.

In ragione delle predette finalità di supporto alle indagini, e fatti salvi casi particolari, sarà valutata la possibilità che a proseguire le indagini non ancora concluse sia lo stesso pubblico ministero di primo grado, a seguito di applicazione.

Attesa la necessità di limitare il numero delle comunicazioni a quelle che possano in concreto interessare l'esercizio del potere di avocazione finalizzato, come detto, a "sanzionare" i casi di effettiva inerzia, si ritiene che le comunicazioni vadano escluse nei seguenti casi, i quali non appaiono significativi di inattività dell'organo inquirente;

- 1) Quando le indagini siano state ultimate e il pubblico ministero abbia firmato l'atto di esercizio della azione penale o la richiesta di archiviazione e siano semplicemente in corso adempimenti di segreteria. In particolare, questo riguarderà i procedimenti da definirsi con citazione diretta (ex art. 550 c.p.p.) per i quali il presidente del tribunale non abbia ancora comunicato la data dell'udienza o questa sia stata comunicata e siano in corso le notifiche.*
- 2) Quando il pubblico ministero abbia già emesso l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis e siano solo in corso le notifiche.*
- 3) Quando il pubblico ministero sia in attesa dell'informativa finale della polizia giudiziaria o di una consulenza tecnica o di una relazione (ad es. del curatore fallimentare) non ancora depositate.*
- 4) Quando il pubblico ministero, ad esito di indagini complete, abbia richiesto misure cautelari o reali al giudice per le indagini preliminari ovvero un incidente probatorio e il ritardo dipenda dall'ufficio del giudice.*

Nei casi di "inerzia" del pubblico ministero che non rientrino in quelli precedentemente esclusi è auspicabile che il procuratore della Repubblica – analogamente alle buone prassi in uso per le "vecchie" segnalazioni di cui all'art. 127 d. d'att. c.p.p. – proceda alla trasmissione dell'elenco "distintamente segnalando (i procedimenti, n.d.r.) che ancora richiedono atti di indagine" (così la delibera del CSM in risposta a quesito del 12/9/2007). In ordine a questi ultimi, nei tempi opportuni e possibili in rapporto alle risorse personali e materiali a disposizione, il procuratore generale procederà alla avocazione.

Fatta salva l'autonomia decisionale dei procuratori della Repubblica, questo ufficio ritiene, poi, che le comunicazioni debbano riguardare i casi di inerzia relativi esclusivamente ai procedimenti "prioritari" ex art. 132 bis d. d'att. c.p.p. e agli ulteriori ritenuti prioritari nei progetti organizzativi delle singole procure. Per quanto sopra accennato, infatti, non solo non avrebbe senso, ma sarebbe contraria alla normativa primaria e secondaria, una iniziativa del procuratore generale che fosse contrastante con le segnalate priorità andando a riversare sui giudici di primo grado procedimenti che i provvedimenti organizzativi dei dirigenti degli uffici giudicanti escludono dalla trattazione prioritaria. Quanto alla prima, si pensi agli artt. 1 e 4 del d. l.vo 106/2006. Il primo attribuisce al procuratore della Repubblica il potere-dovere di determinare i criteri di organizzazione dell'ufficio ed altresì i criteri cui si devono attenere i sostituti procuratori e gli eventuali aggiunti nell'esercizio delle deleghe conferite. Il secondo investe il procuratore del potere (anche se non dell'obbligo) di definire nel progetto organizzativo dell'ufficio i criteri generali da seguire per l'impostazione delle indagini in relazione a settori omogenei di procedimenti. Da tali previsioni deriva, sia pure indirettamente, il potere di stabilire le priorità nella trattazione degli affari penali. Quanto alla normativa secondaria, si pensi alle tante delibere del CSM, l'ultima delle quali ricorda, con riferimento alle procure della Repubblica, il "potere" dei dirigenti di organizzare il lavoro dell'ufficio tenendo conto di criteri di priorità. Un potere rientrante nel più generale "potere-dovere" di dettare regole per il corretto e uniforme esercizio dell'azione penale ⁽⁵⁾.

Per quanto riguarda le comunicazioni ex art. 407 comma 3 bis relative a procedimenti per i quali siano scaduti i termini di cui all'art. 415 bis, questo Ufficio confida in un loro limitato numero. L'aspettativa è collegata al rispetto che dovrebbero ottenere le disposizioni organizzative dei dirigenti delle procure ai fini del corretto e tempestivo utilizzo dei tre, o quindici, mesi di "riflessione" concessi dalla norma ai fini delle determinazioni finali dell'organo inquirente.

È, poi, opportuno che questo numero di procedimenti sia segnalato con comunicazioni separate, seppure complessive (per tutti i procedimenti) e periodiche (mensili). Si vuol dire che è bene che queste

⁽⁵⁾ Si tratta della delibera sulle "Linee guida in materia di criteri di priorità", in risposta a quesito dell'11/5/2016. Queste alcune delle parole del documento: "Così come i dirigenti degli uffici giudicanti, facendo leva sull'art. 132 bis disp.att. e sui poteri tabellari conferiti loro dal legislatore e dalla disciplina consiliare, hanno il diritto-dovere di organizzare i ruoli ed assegnare i processi nell'ambito di una programmazione del lavoro che tenga conto delle esigenze organizzative e di efficienza dell'ufficio ed esoneri in certi limiti il singolo giudice da scelte di priorità personalizzate, è indubitabile che potere analogo, o addirittura maggiore per effetto della sottrazione delle scelte organizzative al controllo tabellare, risulti in capo al Procuratore della Repubblica, nell'ambito del potere-dovere di assicurare «il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale»".

comunicazioni siano tenute distinte dalle informative riguardanti i procedimenti con termini di durata massima delle indagini scaduti. A seguito di queste comunicazioni, poi, appare più che mai opportuna una interlocuzione tra le singole procure e la procura generale (in persona del sostituto procuratore generale delegato alla vigilanza sulla singola procura e al visto degli elenchi in esame), apparendo probabile che, nonostante l'inutile decorso del termine di legge, la scelta del pubblico ministero – ancora ben possibile – sia di prossima adozione.

Anche in questo caso, peraltro, non si può non sollecitare un tempestivo intervento del DGSIA e degli organi competenti per la digitalizzazione dei procedimenti e dei flussi informativi tra gli uffici interessati.

All'interno della procura generale, l'esercizio del potere di avocazione viene riorganizzato con le seguenti modalità. I sostituti procuratori con delega alla vigilanza dei singoli uffici di procura e per il visto dei loro elenchi (ex art. 127 e ora ex art. 407 comma 3 bis), selezioneranno i procedimenti con indagini ancora da eseguire ma con termini scaduti e con avvisi ex art. 415 bis ma senza prospettiva di prossima definizione, secondo criteri predeterminati dal procuratore generale previa riunione con i colleghi dell'ufficio. Tali criteri saranno tendenzialmente ispirati a privilegiare l'avocazione nei casi di reati contro la P.A. o di criminalità organizzata o terrorismo, o di criminalità economica, o con interessi economici delle parti lese consistenti, oppure commessi con violenza alle persone, ovvero riferiti agli specifici criteri di priorità delle singole procure di appartenenza dei fascicoli.

Alla selezione seguirà l'interlocuzione con il procuratore generale o con l'avvocato generale al fine delle determinazioni conclusive dell'ufficio. Nel caso di decisione favorevole all'esercizio del potere di avocazione, il procedimento sarà assegnato ad uno o più sostituti procuratori generali. Il magistrato o i magistrati saranno individuati con distribuzione dei fascicoli a rotazione, secondo l'ordine di anzianità decrescente dei colleghi, onde garantire la omogeneità dei carichi di lavoro.

Per quanto sopra accennato e, in particolare, nei casi di avocazione "per inerzia" sarà valutata la possibilità, nel rispetto della normativa primaria e secondaria, di ricorrere all'istituto della applicazione (parziale) alla procura generale del pubblico ministero originariamente titolare del procedimento. L'applicazione è, infatti, strumento da tempo invalso e ritenuto "rappresentare un utile schema di orientamento", ai fini dell'esercizio dell'avocazione, dalla delibera del CSM n. P-97-13519 del 16 luglio 1997, richiamata anche nella risposta dell'organo di autogoverno a quesito del 12 settembre 2007.

Quanto al personale ausiliario, i sostituti procuratori generali, nell'esame e selezione delle comunicazioni ex art. 407 comma 3 bis, si avvarranno in prevalenza degli stagisti ex art. 73 d.l. 69/2013, secondo le assegnazioni stabilite per la loro formazione e fatto salvo l'esame – da parte del procuratore generale o dell'avvocato generale – della opportunità dello specifico apporto collaborativo anche alla luce di eventuali concomitanti collaborazioni del singolo stagista con studi professionali del distretto.

Il comma 3 bis dell'art. 407 c.p.p., come introdotto dalla riforma, prevede che per alcuni tipi di procedimenti, il pubblico ministero possa richiedere al procuratore generale la proroga del termine per la decisione circa la richiesta di archiviazione o il promovimento dell'azione penale. Si tratta dei procedimenti di cui al comma 2 lett. b) dello stesso articolo; vale a dire, relativi a casi complessi in ragione della molteplicità di fatti tra loro collegati, ovvero dell'elevato numero delle persone sottoposte a indagini o di persone offese. La proroga può essere concessa per non più di tre mesi con decreto motivato di cui viene data notizia al procuratore della Repubblica. Sul punto, si ritiene che non sussistano particolari problematiche, poiché ai fini previsti dalla norma potranno essere adottati modelli e procedure analoghi a quelli già in uso per le richieste al G.I.P. di proroga dei termini di durata delle indagini.

Bologna, 28 settembre 2017

Il Procuratore Generale
Ignazio De Francisci

Le istanze e le comunicazioni previste dal paragrafo I n. 4, dopo il previo esame del Procuratore Generale e ove questi ritenga opportuno valutare l'esercizio del potere di avocazione, saranno assegnate in base al giorno di protocollazione con il seguente criterio cronologico che tiene conto dell'anzianità in ruolo:

istanze/comunic.ni pervenute il martedì e venerdì	dott.ssa Lucia Musti
istanze/comunic.ni pervenute il lunedì e mercoledì	dott. Pietro Ferrante
istanze/comunic.ni pervenute il giovedì e il sabato	dott. Nicola Proto

Il magistrato assegnatario, previa consultazione con il Procuratore generale o con l'Avvocato generale, eserciterà la avocazione ritenuta doverosa alla stregua dei criteri di cui al documento organizzativo n. 111/17 cit. Lo stesso magistrato rimarrà titolare del procedimento fatte salve eventuali deroghe, da motivare, dovute alla particolare rilevanza del caso in base a ragioni quali, ad esempio, l'entità dell'offesa, la gravità del danno, la debolezza della persona offesa. Il Procuratore generale potrà disporre, inoltre, eventuali co-assegnazioni.

Il Procuratore generale valuterà, altresì, l'opportunità di procedere all'applicazione presso la Procura Generale, per la trattazione del procedimento avvocato, del (o dei) collega (colleghi) del primo grado originariamente intestatario (intestatari) del fascicolo, tenendo conto delle complessive esigenze degli uffici e del carico di lavoro dei magistrati. Tutto ciò, seguendo le indicazioni della delibera del CSM n. P-97-13519 del 16 luglio 1997, richiamata nella risposta dello stesso Consiglio a quesito del 12

settembre 2007.

Il Procuratore generale disporrà in genere l'affiancamento, in co-assegnazione, di un magistrato dell'ufficio.

L'istituzione del gruppo sostituisce il sistema di vaglio delle comunicazioni da parte dei sostituti procuratori con delega alla attività di supporto alla vigilanza sulle Procure e di assegnazione a rotazione dei procedimenti avvocati di cui al documento organizzativo n. 111/17 cit.; detto documento resta fermo per quanto riguarda i criteri di esercizio della avocazione e le altre disposizioni organizzative in esso contenute.

In caso di esercizio del potere di avocazione il magistrato assegnatario del fascicolo darà comunicazione della stessa al Sostituto Procuratore Generale che esercita la vigilanza ex articolo 6 del Decreto Lgs 20 febbraio 2006 n. 106 sul circondario di provenienza del procedimento penale.

I componenti del gruppo avocazioni vorranno riferire al Procuratore generale ogni elemento, risultante dalla consultazione degli atti acquisiti, utile a valutare la correttezza delle iscrizioni delle notizie di reato, il corretto e uniforme esercizio dell'azione penale e il rispetto delle norme sul giusto processo, contribuendo in tal modo all'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 6 del d. lgs. 106/2006.

IV

Magistrato Distrettuale Requirente

Non vengono predisposti criteri per l'utilizzazione del Magistrato Distrettuale Requirente, essendo unico nell'organico. La sua utilizzazione avverrà, perciò, in conformità alle disposizioni normative (legge 13 febbraio 2001 n. 48) e regolamentari (circolare CSM n. 11315 del 26/6/2018 articoli 135 e seguenti).

V

Art. 6 Decreto Lgs n. 106/2006 – applicazione in seguito all'istituzione dell'EPPO (European Public Prosecutor's Office)

1) L'istituzione della Procura europea con il Regolamento (UE) 2017/1939 (Regolamento EPPO) e le disposizioni di adeguamento interno al detto regolamento, introdotte dal d. l.vo n. 9 del 2021 (Decreto legislativo), chiamano anche le Procure Generali a compiti nuovi.

2) L'autonomia ordinamentale e funzionale dell'EPPO, tanto nella sua articolazione centrale tanto in quella decentrata (Considerando 32 del Regolamento), salva l'integrazione al sistema interno puramente organizzativa, ne sottrae l'attività alla

sindacabilità dell'autorità giudiziaria nazionale.

3) Ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 25 del Regolamento, nell'ambito della sua competenza l'EPPO opera in autonomia.

L'art. 9 del decreto legislativo sottrae espressamente i Procuratori europei delegati, oltre che al potere di direzione dei Procuratori della Repubblica, anche all'attività di vigilanza del Procuratore Generale presso la Corte di appello prevista dall'art. 6 del d. l.vo n. 106 del 2006.

4) Rispetto all'indipendenza dei PED nella conduzione delle indagini di competenza, tuttavia, è complementare l'interazione dell'EPPO con le autorità nazionali, positivamente delineato da una serie di norme, quali quelle sugli obblighi di tempestiva informazione o di consultazione.

5) In tale contesto il ruolo attribuito al Procuratore Generale dall'art. 6 del d. l.vo n. 106 del 2006 si esplica con riferimento all'atteggiarsi delle Procure nazionali rispetto agli adempimenti e, in generale, alle iniziative connesse alla gestione dei rapporti con l'EPPO.

6) L'assetto ordinamentale unitario di quest'ultimo e l'interazione, finora sconosciuta, dell'ordinamento interno con un organismo unico, autonomo titolare di indagini a competenza territoriale nazionale, enfatizzano istanze di omogeneità che ricadranno vuoi sui modelli organizzativi con i quali l'autorità nazionale fronteggerà le relazioni con la Procura europea, vuoi sui criteri che regoleranno in concreto le reciproche competenze. Ne consegue che resta valorizzato il ruolo propositivo di buone prassi della Procura Generale, che dovrà operare quale sede di sintesi delle migliori soluzioni (art. 28 della Circolare CSM sull'"Organizzazione degli uffici di Procura" del 16 novembre 2017, mod. con delibera del 6 dicembre 2020).

7) Analogamente le funzioni di vigilanza dei Procuratori Generali presso ciascuna Corte di appello dovranno dirigersi, d'ora in poi, anche a verificare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato che riguardino i reati PIF (quelli destinati a restare o quelli ritornati nella competenza interna ai sensi del regolamento), l'adozione di uniformi criteri di consultazione con i PED nei casi previsti dalla fonte regolamentare, la univocità dei criteri con i quali potranno venire sollevati eventuali conflitti di competenza.

8) Più in generale, deve prevedersi un'attività di vigilanza, ma anche di promozione,

della Procura Generale che sia volta a garantire, nell'ambito del rispetto delle norme sul giusto processo e del puntuale esercizio dei poteri di direzione, controllo e organizzazione da parte dei capi degli uffici, la coerenza e la sinergia delle iniziative assunte da ciascun Procuratore della Repubblica con l'azione condotta dai Procuratori europei delegati negli stessi territori.

9) Tanto, muovendo dal "principio di leale cooperazione" che, richiamato nel preambolo del regolamento (UE) 2017/1939 istitutivo della Procura, è inserito tra i "Principi fondamentali delle attività" fissati dall'art. 5, par. 6, per essere poi declinato in concreto all'interno di diverse disposizioni operative: da quella sulla comunicazione "senza indebito ritardo" da parte delle autorità nazionali all'EPPO di qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale esso potrebbe esercitare la sua competenza (art. 24.1), alle numerose altre che prevedono una consultazione delle autorità nazionali competenti da parte dell'EPPO, in particolare qualora si discuta di competenza.

10) L'applicazione di tale principio postula che si promuova una cultura della collaborazione e suggerisce, quindi, l'opportunità che la Procura Generale attivi sui temi di interesse un'interlocuzione con le procure del distretto che coinvolga eventualmente anche i Procuratori europei delegati presso di esse. Potrà altresì far luogo alla condivisione con questi ultimi di dati e notizie acquisiti, nell'esclusivo esercizio della sua attività di vigilanza e coordinamento, dai Procuratori della Repubblica del distretto.

Il presente documento organizzativo integra il precedente del 5 marzo 2021 (decreto n. 67/2021).

Bologna, 22 luglio 2021

IL PROCURATORE GENERALE

Ignazio De Francisci

